CITTA' DI CATANZARO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 40 Data 19/03/2024	**OGGETTO:** CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciannove, del mese di marzo alle ore 14:00 e successive, nella Sala del Palazzo Comunale, in seduta Ordinaria e in Seconda convocazione si è riunito il Consiglio Comunale, risultano presenti:

COGNOME NOME	INCARICO		COGNOME NOME	INCARICO	
ASSISI FRANCESCO ANTONIO	CONSIGLIERE	X	BARBERIO ANTONIO	CONSIGLIERE	X
BOSCO GIANMICHELE	PRESIDENTE	X	BUCCOLIERI GREGORIO	CONSIGLIERE	
CAPELLUPO VINCENZO	CONSIGLIERE	X	CARPINO ALBERTO	CONSIGLIERE	
CAVIANO IGEA	CONSIGLIERE	X	CELIA FABIO	CONSIGLIERE	X
CICIARELLO EMANUELE	CONSIGLIERE	X	CONCOLINO LEA	CONSIGLIERE	X
CORSI ANTONIO	CONSIGLIERE		COSTA GIOVANNI	CONSIGLIERE	X
COSTANZO MANUELA	VICE PRESIDENTE	X	COSTANZO SERGIO	CONSIGLIERE	
DONATO VALERIO	CONSIGLIERE		FIORITA NICOLA	SINDACO	X
LAUDADIO MANUEL	CONSIGLIERE		LEVATO LUIGI	CONSIGLIERE	X
LOBELLO ALESSANDRA	CONSIGLIERE		LOSTUMBO ROSARIO	CONSIGLIERE	X
MANCUSO ROSARIO	CONSIGLIERE	X	PALAIA DANIELA	CONSIGLIERE	X
PARISI GIOVANNI	CONSIGLIERE	X	POLIMENI MARCO	CONSIGLIERE	X
PROCOPI GIULIA	CONSIGLIERE		RICCIO EUGENIO	CONSIGLIERE	
SCARPINO FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	SERGI DANILO	CONSIGLIERE	X
SERO RAFFAELE	CONSIGLIERE	X	SERRAINO TOMMASO	CONSIGLIERE	
TALERICO ANTONELLO	CONSIGLIERE	X	VERALDI STEFANO	CONSIGLIERE	X
VERRENGIA ANNA CHIARA	CONSIGLIERE	X			

PRESENTI N° 23 **ASSENTI N° 10**

Presiede il Presidente Gianmichele Bosco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) il/la Dott.ssa Vincenzina Sica in qualità di Segretario Generale.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI, PARTECIPATE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 9 febbraio 2024,di proposta al Consiglio Comunale dell'approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2024;

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".*

Richiamati i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 701 del 02.12.2009 di determinazione del valore venale in comune commercio delle aree edificabili ai fini dell'imposta comunale sugli immobili;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 115 del 30.09.2020;

Considerato che la legge 160 del 2019 dispone all'art. 1 che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: "*a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi*".

Richiamata la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma **749**, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma **750**, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma **751**, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma **753**, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma **754**, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

Richiamato l'art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, secondo il quale "*In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze,* ***decorre dall'anno d'imposta 2025***";

Considerato, quindi, che la elaborazione del Prospetto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 07 luglio 2023, non è più obbligatorio per l'anno 2024, e che la deroga al potere regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, prevista dal comma 756 su richiamato, sarà operativa a partire dal 2025;

Richiamata la delibera di G.C. n. 58 del 09/02/2024 con la quale sono state approvate per l'anno 2024, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, l'invarianza della pressione tributaria;

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo, confermando quelle già previste per l'anno 2023 (delibera di C.C. n. 59 del 14/04/2023), come segue:

TIPOLOGIA	ANNO 2024 aliquota per cento
L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione € 200,00)	**0,6**
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	**0,1**
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA **FINCHÉ PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI**	**esenti**
TERRENI AGRICOLI (esenti se ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)	**esenti**
AREE FABBRICABILI	**1,06**
Fabbricati **categoria D** esclusi D3	**1,06**
Fabbricati **categoria D/3**	**0,76**
PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	**1,06**

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", inserimento rinviato al 2025 dal citato art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale";

Visto l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 22/12/2023 è stato differito, al 15 marzo 2024, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2024 -2026 degli enti locali ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL;

Visto l'articolo 13 comma 5 bis del Decreto legge n.4/2022 convertito in legge n. 25/2022, che testualmente recita. "*In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile*";

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 115 del30/09/2020;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, entrambi espressi dal Dirigente del Servizio Finanziario,

Visti:

- il d.lgs n. 267/2000;
- il d.lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale

BILANCIO RAGIONERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
Dott. PAOLO MACRINA
(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Data 23/02/2024

SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli articoli 49 comma 1, 147 bis comma1 e 153 comma4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Data 23/02/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. PAOLO MACRINA

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Cod. Proposta 27590
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Gianmichele Bosco, il quale pone in trattazione la pratica in oggetto e cede la parola all'Assessore Dott.ssa Marina Mogiardo per la relazione;

ULTIMATA la relazione dell'Assessore, il Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione la pratica e invita i Consiglieri comunali a prendere la parola;

DATO ATTO che entra in aula il Consigliere comunale Gregorio Buccolieri;

DATO ATTO che escono dall'aula i Consiglieri comunali Emanuele Ciciarello, Lea Concolino, Giovanni Costa, Anna Chiara Verrengia;

UDITO il Presidente del Consiglio Comunale che prima di porre in votazione l'argomento in trattazione nomina scrutatori i Consiglieri comunali Igea Caviano, Francesco Antonio Assisi, Stefano Veraldi;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO il parere espresso dalla 3^ Commissione Consiliare;

Con il seguente risultato della votazione, espressa per appello nominale, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori ricognitori di voti:

PRESENTI N. 20 **VOTANTI N. 16** **ASTENUTI N. 4**

Voti favorevoli: n. 16 (Assisi, Barberio, Bosco, Buccolieri, Capellupo, Caviano, Celia, Costanzo M., Fiorita, Lostumbo, Mancuso, Palaia, Scarpino, Sergi, Serò, Talerico);

Voti Contrari: n. ======;

Astenuti: n. 4 (Levato, Parisi, Polimeni, Veraldi);

VISTO l'esito della votazione che precede;

DELIBERA

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2024 come segue:

TIPOLOGIA	ANNO 2024 aliquota per cento
L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione € 200,00)	**0,6**
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	**0,1**
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	**esenti**

FINCHÉ PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI	
TERRENI AGRICOLI (esenti se ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)	**esenti**
AREE FABBRICABILI	**1,06**
Fabbricati **categoria D** esclusi D3	**1,06**
Fabbricati **categoria D/3**	**0,76**
PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	**1,06**

3. Di confermare la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

4. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare la diversificazione delle aliquote in riferimento a fattispecie definite dal futuro decreto MEF, ai sensi dell'art. 1, comma 756, della L. n.160/2019;
5.
6. di dare atto che l'intera materia viene disciplinata dal Regolamento Comunale Imposta Municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 del 30.09.2020;
7.
8. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

9. di pubblicare il presente atto all'albo pretorio on line del Comune di Catanzaro.

Stante l'urgenza, con separata votazione, resa con lo stesso risultato della votazione precedente,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto contenente la trascrizione integrale della seduta che, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente verbale.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Letto e Approvato

Presidente
Sig. Gianmichele Bosco
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Segretario
Dott.ssa Sica Vincenzina
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

COMUNE DI CATANZARO

Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE N. 12/2024 DEL 21.02.2024

OGGETTO: PARERE AI SENSI DELL'ART. 239, COMMA 1, LETT. B), N. 7 DEL T.U.E.L. SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE su "Conferma Aliquote e detrazioni per l'anno 2024 dell'Imposta Municipale Propria (IMU)"
Settore proponente: Servizi Finanziari, Bilancio, Tributi.

Codice proposta n. 27590

L'anno 2024 il giorno 21 del mese di febbraio alle ore 09:00 si è riunito, mediante piattaforma telematica, il Collegio dei Revisori del Comune di Catanzaro nelle persone del Dott.ssa Caterina Caputo, Presidente, della Dott.ssa Floridia Anna Avolio e del Dott. Salvatore Cavallaro, Componenti, per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale di cui in oggetto.

^^^^^

L'Organo di Revisione, chiamato ad esprimere il proprio parere, a corredo della proposta da sottoporre al Consiglio Comunale,

- **richiamato** l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'Organo di revisione esprima parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;
- **vista** la proposta a margine per la deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto "*Conferma aliquote e detrazioni per l'anno 2024 dell'Imposta Municipale Propria (IMU)*";
- **visto** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 del 30/09/2020;
- **vista** la legge 160 del 27 dicembre 2019, che all' articolo 1, comma 738, stabilisce che "*a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 147/2013, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI*", nonché "*L'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783*";
- **richiamate** le altre disposizioni in materia di *IMU* introdotte dall'art. 1 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020);
- **richiamato** l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni in materia di Entrate tributarie;

preso atto che:

- l'Ente intende confermare, per l'esercizio 2024, le aliquote e le detrazioni IMU già deliberate per l'anno 2023 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 14/04/2023;

- l'Ente si è determinato di applicare le aliquote del 2024 in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata e, contestualmente, di non incrementare il livello dei prelievi fiscali;

- che con Decreto del Ministero dell'Interno del 22/12/2023 è stato differito, al **15 marzo 2024**, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2024 -2026 degli enti locali ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL;

Esaminata la proposta in oggetto del Responsabile del Settore;

Preso atto che la proposta è corredata del Parere di Regolarità Tecnico-amministrativa favorevole rilasciato dal Dirigente proponente ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000.

Verificata la congruità e la coerenza dell'aliquota rispetto alle disposizioni di legge in materia di IMU ed al Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità ed il regolamento in materia di IMU;
Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi richiamati in premessa;

il Collegio dei Revisori, per quanto di propria competenza,

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto **"Conferma aliquote e detrazioni per l'anno 2024 dell'Imposta comunale propria (IMU)"**.

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Caterina Caputo	Presidente	
Dott.ssa Floridia Anna Avolio	Componente	
Dott. Salvatore Cavallaro	Componente	

La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ai sensi della L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Catanzaro, lì 21/03/2024

SEGRETARIO
DOTT. Vincenzina Sica
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.